



COMUNE DI ACCUMOLI

COPIA

AREA II - ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI

Determinazione n. 5 del 28-01-2020

OGGETTO	<i>Impegno e liquidazione ex deliberazione di C.C. n.23/2017 della quota associativa anno 2019 in favore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Servizio Associato Interprovinciale per la Prevenzione e Risoluzione delle Patologie del Rapporto del Lavoro Dipendente. CIG:</i>
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO che l'art. 107 del suddetto decreto attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici;

VISTO che lo stesso prevede che nei Comuni privi di dirigenti tali funzioni siano svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto del Sindaco n. 13 del 26/09/2019 con il quale si è provveduto ad attribuire la Responsabilità dell'Area II Economico Finanziaria e Tributi;

Premesso che:

- in data 27 dicembre 2007, con atto a rogito Notaio Palmieri, rep. 348909/29573, registrato il 28.12.2007, veniva costituita l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- il Comune di Cesena, insieme ad Anci Emilia Romagna ed all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e altri, costituivano fin dal 2010 un ufficio associato interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente, al quale aderivano oltre 137 Enti locali di diverse province della regione Emilia Romagna nonché diversi Enti Locali appartenenti ad altre 8 Regioni Italiane;
- dal 1 gennaio 2015 l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna è subentrata in qualità di Ente capofila del predetto Ufficio;
- tale ufficio ha ad oggetto la trattazione dei procedimenti disciplinari, del contenzioso del lavoro, del servizio ispettivo e fornisce consulenza ad ampio raggio sul rapporto di lavoro e sulle relazioni sindacali al fine di prevenire possibili conflitti di lavoro che si riflettano negativamente sull'organizzazione delle amministrazioni e sui servizi resi ai cittadini;
- l'Ufficio in questione presenta significativa professionalità ed esperienza ormai ultradecennale nella gestione delle problematiche del contenzioso del lavoro;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 9 del 6 giugno 2017 con cui l'amministrazione comunale di Accumoli approvava lo schema di convenzione poi sottoscritto con l'Unione dei Comuni per gli scopi sopra indicati;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 23 del 2017 con cui il Comune di Accumoli confermava la propria adesione in essere, come da delibera di CC. n. 9 del 06.06.2017 alla convenzione per la sola funzione n. 1) "*Disciplinare e Contenzioso del lavoro*" tra quelle previste dalla predetta, con un

costo complessivo annuo rapportato a n. 10 dipendenti a tempo indeterminato e n. 21 a tempo determinato con contratto di lavoro di durata superiore a mesi sei, per un totale di n. 31 dipendenti in servizio alla data del 31.12.2017;

Considerato:

- che in seno alla predetta deliberazione comunale veniva stabilito che la quota annua di spettanza dei singoli enti che aderiscono alle convenzioni a copertura dei costi è rapportata al numero dei dipendenti in servizio e calcolata in un valore unitario per i diversi servizi: € 15,00 a dipendente per il servizio disciplinare e contenzioso del lavoro; € 15,00 a dipendente per il servizio consulenza e relazioni sindacali; € 10,00 a dipendente per il servizio ispettivo previsto dalla L. 23.12.1996, n. 662, art. 1 c. 62;
- che gli enti locali posti al di fuori del territorio della Regione Emilia Romagna, inoltre, hanno l'onere di corrispondere all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna i rimborsi dei costi di trasferta del personale dell'Ufficio presso le rispettive sedi, quando si dovessero rendere strettamente necessarie alle esigenze delle funzioni esercitate, dietro presentazione di apposite richieste debitamente documentate, dei costi di viaggio, pasti e soggiorno, in base alle disposizioni vigenti previste dal CCNL del comparto;

Evidenziato:

- che con determinazione n. 1823 del 19/12/2019 l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna quantificava l'importo delle quote inerenti il servizio associato interprovinciale per la prevenzione e risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro dipendente – anno 2019 spettante agli enti aderenti;
- che con nota del 28/01/2020 l'Unione comunicava gli aderenti, e tra questi al Comune di Accumoli, la determinazione assunta e richiedeva di versare il quantum spettante a titolo di quota associativa anno 2019 entro il 28 febbraio p.v.;
- che l'importo richiesto a titolo di quota associativa non ricomprende i rimborsi per le trasferte dovute dagli enti con sede fuori della regione Emilia, che verranno fatti oggetto di successiva richiesta in un secondo momento;

Rilevato che

- la convenzione è un istituto giuridico svincolato dalle limitazioni previste dall'art. 183, comma 6, TUEL, poiché, ai sensi dello stesso art. 30 TUEL: *"Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie."*;
- la durata di un accordo intercomunale rientra tra le opzioni demandate alla discrezionalità delle autonomie e non è riconducibile alle limitazioni introdotte nell'ordinamento sui singoli impegni di spesa pluriennali;
- a tal riguardo l'art. 14 d.l. 78/2010, al comma 28 recita *"I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti ... esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l).... Inoltre il comma 31-bis precisa che "Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...)"*;
- l'art. 55 bis comma 3 del D. lgs. n. 165 del 2001 come integrato dal D. Lgs. n. 75 del 2017 dispone che *"Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica"*;
- a tale ultimo proposito la Corte dei Conti Abruzzo n. 127 del 14 settembre 2017, con riferimento all'inciso contenuto nel comma 3 dell'art. 55 bis richiamato, precisa che tale locuzione, tenuto conto del contesto *"non preclude la "spesa nuova" solo perché non precedentemente sostenuta o la spesa "maggiore" solo perché di importo superiore alla precedente previsione, laddove prevista. Nel caso in esame, la decisione di spesa comporterà "oneri" nuovi e maggiori se aggiuntivi ed esondanti rispetto alle risorse ordinarie (finanziarie, umane e materiali) che a legislazione vigente garantiscono l'equilibrio di bilancio. In altre parole, anche le nuove spese per interventi riconosciuti meritevoli dal legislatore sono possibili se e nei limiti in cui le risorse finanziarie ordinarie lo*

consentono e cioè se non viene alterato l'equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente dell'ente."

DATO ATTO CHE il pagamento di quote associative non soggiace alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 136/2000 come modificato dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 217 del 17.12.2010;

RITENUTO di dover provvedere ad impegnare in favore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Servizio Associato Interprovinciale per la Prevenzione e Risoluzione delle Patologie del Rapporto del Lavoro Dipendente la somma di € 435,00 quale quota associativa per l'anno 2019 così come richiesta con nota del 28/01/2020 assunta al protocollo comunale con il numero 534 del 28/01/2020;

DETERMINA

1. La premessa in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di impegnare la somma di € 435,00 al Capitolodel redigendo bilancio 2020/ 2022, in conto esercizio 2020;
3. Di imputare, ai fini della contabilità armonizzata, la somma di € 435,00, in favore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Servizio Associato Interprovinciale per la Prevenzione e Risoluzione delle Patologie del Rapporto del Lavoro Dipendente come segue;

	Missione Programma Titolo Macroaggr.	Conto (V livell o Piano dei Conti)	CP/FP V	Esercizio di esigibilità anno			
				2020	2021	2022	

4. Di liquidare senza successivo atto in favore dell'Unione predetta la relativa spesa;
5. Di attestare l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art.6 del d.P.R. 62/2013;
6. Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990, avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 104/2010) innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del d.P.R. 1199/1971;
8. Di dare atto che la presente determinazione:
è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
va pubblicata nel sito web comunale nella pagina Amministrazione trasparente – Provvedimenti, nel rispetto dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì, 28-01-2020

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data 12-02-2020 per 15 giorni consecutivi.

N. 104 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 12-02-2020

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA